

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo D'Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020

ESAME CONGIUNTO

per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015

Il giorno 10/04/2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, si sono confrontati:

- Sintesi S.p.A. (P.I. 03533961003), con sede legale in Roma – Via Salaria n. 222, qui rappresentata dal sig. Giuseppina Caporale in qualità di legale rappresentante;

- Sintesi S.p.A.;

- Filcams CGIL Nazionale Sergio Aliprandi, Fisascat CISL Nazionale Dario Campeotto, UILTUCS Nazionale Marco Marroni.



Premesso

- che con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 26/03/2020 la società Sintesi S.p.A ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 148 del 2015, per una sospensione di attività relativamente alle unità produttive site in Roma e Milano per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche ad esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 23/03/2020 e fino al 23/05/2020 (max 9 settimane)

Entità e numero lavoratori interessati n. 13 lavoratori distribuiti nelle provincie di:

Roma- riduzione dell'orario di lavoro per 6 ore giornaliere (30 ore settimanali) per n. 8 lavoratori compresi i lavoratori a termine.

Milano- riduzione dell'orario di lavoro per 6 ore giornaliere (30 ore settimanali) per n. 4 lavoratori compresi i lavoratori a termine e sospensione a zero ore per n. 1 lavoratrice.

- che l'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27



Premesso altresì



che le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;

Ciò premesso le Parti, esaminata la situazione aziendale

- Si danno atto che per tutto il periodo di chiusura/ riduzione attività non sussistono allo stato alternative per l'impiego del personale sulle attività tipiche aziendali.
- dichiarano che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto che le cause per le quali si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale sono dovute a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 148/2015.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.

La società Sintesi S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'Integrazione Salariale con riduzione dell'attività lavorativa dal 23/03/2020 al 23/05/2020 per n. 13 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 3294 (dato obbligatorio che dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel modello INPS), in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Su richiesta, anche a livello territoriale, di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i



lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, fermo restando, nel frattempo, l'impegno dell'azienda a garantire l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti del presente accordo e la trasmissione agli stessi dei contatti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo

L'Azienda comunica che, su richiesta delle OO.SS, chiederà il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS in ragione dell'indicatore economico-finanziario, ma garantisce, a richiesta degli interessati, l'erogazione di anticipazioni delle prestazioni FIS alle normali scadenze retributive.

Le parti convengono altresì che l'intervento del fondo di integrazione salariale debba avvenire anche in relazione ai soggetti giuridici che eventualmente svolgono servizi in regime di appalto/terziarizzazione all'interno della struttura che ha subito una sospensione/riduzione dell'attività.

A tal fine l'azienda si impegna a favorire l'attivazione di analoga misura da parte dell'eventuale soggetto giuridico appaltatore/terziarizzazione che avvierà la stessa procedura nei confronti delle OOSS firmatarie del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 10/04/2020

l'Azienda

Sintesi S.p.A.



le OO.SS

p. Filcams CGIL Nazionale

Sergio Aliprandi



p. Fisascat CISL Nazionale

Dario Campeotto



p. UILTUCS Nazionale

Marco Marroni

